

La Corte costituzionale respinge il ricorso contro il Referendum di Noasca

Scritto da Administrator

Giovedì 03 Marzo 2011 12:53 -

Inserito il 15 marzo 2007 alle 19:34:00 da gianluca. IT - News A Luglio il Governatore della Regione Valdostana, al fine di impedire che si celebrasse il Referendum ottobrino per chiedere ai cittadini se fossero favorevoli al distacco da Torino

e la relativa aggregazione ad Aosta, ha sollevato ricorso contro lo Stato per bloccarlo, ed in tanto il Referendum si è tenuto e la Corte ha respinto le tesi valdostane con la Sentenza numero 66 del 22 febbraio 2007. La Corte Costituzionale segna nuovi confini nella spinosa e lacunosa "Questione dei Confini regionali". E ha darle la possibilità di farlo è stata la Regione Valle d'Aosta. Il Presidente Valdostano al fine di cercare di bloccare il Referendum, che a suo avviso, avrebbe messo in discussione la stessa esistenza della Vallée, tenutosi comunque e poi a Noasca e a Sovramonte, la prima chiedeva evidentemente l'aggregazione alla Vallée e il secondo l'aggregazione alla provincia dolomitica trentina, promosse a Luglio, davanti all'Ufficio Centrale dei Referendum, il Ricorso di Conflitto di Attribuzione tra Enti in merito a tre Atti prodromici, ovvero, precedenti e necessari alla stessa celebrazione del Referendum: l'ordinanza stessa dell'Ufficio Centrale, la deliberazione del Consiglio dei Ministri che approvava il referendum e il decreto del Presidente della Repubblica che indiceva il Referendum. Ricorso che poi si è espanso, includendo l'annullamento di tutti quegli atti successivi al Referendum, regolarmente tenuto. Alla base delle tesi del ricorso, gli articoli costituzionali 6, tutela delle minoranze linguistiche valdostane – non adeguatamente tutelate dall'eventuale ingresso di nuovi cittadini, 57, ordinamento delle circoscrizioni del Senato – spettando alla Valle d'Aosta solo un seggio, l'aumento della popolazione diminuirebbe la rappresentanza delle minoranza stessa, 116, la stessa specialità della Regione Valle D'Aosta e gli articoli dello Statuto valdostano 1, comma 2, "costituzionalizzante" il territorio della regione, 44, comma 3, la partecipazione del Presidente valdostano alle riunioni del Consiglio dei Ministri che trattino argomenti riguardanti la regione (il Presidente, infatti, non ha partecipato al Consiglio contro cui la regione è ricorsa, l'articolo 50, relativo la procedura per la modifica dello Statuto, secondo cui entrerebbero a pieno titolo, secondo il ricorrente, le modifiche territoriali. Ed in fine, la richiesta di annullamento degli atti post referendari si basa sul fatto che, dichiarato il Referendum nullo, cadrebbero tutti gli atti posteriori da esso posti in essere. La Corte ha dichiarato respinte tutte le richieste proposte dal ricorso. Primo, la pretesa di sostenere che il territorio regionale venga

La Corte costituzionale respinge il ricorso contro il Referendum di Noasca

Scritto da Administrator

Giovedì 03 Marzo 2011 12:53 -

costituzionalizzato dallo stesso statuto della regione e che per tutto ciò che riguarda modifiche della struttura regionale valdostana, compreso il medesimo territorio, si debba ricorrere all'articolo 50 dello Statuto (procedura per la modifica dello Statuto), e che quindi l'articolo 132, comma 2, non possa trovare applicazione per la revisione dei confini regioni valdostani, non è fondata poiché tale articolo si riferisce all'articolo 131 della Costituzione, in cui viene proposto l'elenco delle Regioni della Repubblica senza distinzione tra ordinarie e speciali, quindi l'articolo 132, comma 2, trova piena applicazione. Lo comprovano le leggi costituzionali recenti che hanno modificato in maniera considerevole anche la disciplina delle regioni ad autonomia speciale, senza ricorrere a revisioni statutarie prescritte dagli stessi Statuti speciali, senza contare il fatto che vi sono molte leggi ordinarie che disciplinano materie che coinvolgono le stesse regioni speciali. Secondo, non vi è lesione della sfera di autonomia e di tutela della minoranza, poiché gli interessi regionali, in cui questi elementi trovano tutela, sono comunque tutelati nel procedimento per la modifica del territorio regionale. Terzo, la procedura dell'articolo 132, comma 2, pone alla base della stessa il Comune interessato, fatto che in quel momento non tocca la sfera di autonomia della regione valdostana e ciò è posto alla base della giustificata assenza del Presidente valdostano al Consiglio dei Ministri che ha deliberato sull'approvazione del Referendum.